

previsto per i programmi di gestione e di controllo della domanda, di sviluppo delle fonti rinnovabili e di ricerca tecnologica di sistema. Il perseguimento delle finalità di tutela ambientale comporta costi e benefici, anche differiti, da distribuire tra diverse categorie di soggetti in modo chiaro e stabile. Esso deve basarsi su strumenti economici, che non contrastino con i principi della concorrenza. Un esempio a questo riguardo è offerto dai vincoli ai ricavi degli esercenti definiti con la riforma delle tariffe elettriche. Tali vincoli sono formulati in modo da ridurre sensibilmente l'incentivo a promuovere l'aumento dei consumi, che era insito nel vecchio sistema tariffario: ciò è dovuto al fatto che un aumento del consumo medio della clientela comporta ora, come è corretto, un riconoscimento dei soli costi variabili del servizio.

Anche lo sviluppo delle fonti rinnovabili va incentivato con strumenti efficienti, in grado di minimizzarne le ripercussioni sul costo delle forniture. Nell'attuale quadro normativo permangono tuttavia difficoltà di raccordo sia con normative preesistenti (come le incentivazioni previste dal provvedimento Cip n. 6/92), sia con l'imposizione fiscale sui prodotti energetici, che sono solo parzialmente riconducibili a obiettivi di tutela dell'ambiente.

Un'attività particolare, oggetto di sostegno, è la generazione idroelettrica di piccola dimensione, tutelata per le sue positive ripercussioni sull'assetto del territorio.

In prospettiva un ruolo significativo potrebbe svolgere la istituzione dell'atteso mercato dei certificati verdi, capace di segnalare il costo della generazione con fonti energetiche non inquinanti e di far emergere la domanda in grado di sostenerlo.

Favorite dalle mutate convenienze economiche conseguenti alla liberalizzazione, sono le più avanzate tecnologie di generazione elettrica ad elevati rendimenti che limitano l'impatto ambientale dei processi di conversione energetica. Un loro più esteso impiego agevolerebbe il raggiungimento degli impegni di contenimento delle emissioni di gas con effetto serra e di altri inquinanti.

È in corso una riflessione sulle misure da adottare per prevenire i rischi per la salute derivanti dai campi elettromagnetici che si generano con il trasporto dell'elettricità per mezzo di elettrodotti. L'evidenza scientifica circa gli effetti nocivi sulla salute dell'esposizione ai campi a bassa frequenza è controversa. In assenza di conclusioni certe è opportuno che gli eventuali interventi di risanamento siano graduati del tempo. Occorre partire dalle situazioni di maggiore rischio, da individuare con criteri precauzionali, evitando di appesantire il sistema elettrico con costi difficilmente sostenibili, che potrebbero comprometterne la posizione competitiva nel mercato interno europeo.

LA NUOVA REGOLAZIONE

Le condizioni che giustificano, in termini di governo dell'economia e di efficacia dell'azione pubblica, l'affidamento a un organismo separato e autonomo, con elevate competenze tecniche, di funzioni prima esercitate dall'amministrazione centrale e di funzioni richieste dalla transizione verso un mercato liberalizzato comprendono la trasparenza delle procedure e l'autonomia di valutazione esercitata responsabilmente entro i vincoli posti dalla legge istitutiva e dagli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Le stesse condizioni includono la coerenza e la stabilità nel tempo di un complesso di norme caratterizzate da elevata tecnicità e la capacità di orientare alla tutela degli interessi generali, attraverso la leva della convenienza economica, comportamenti singolarmente rivolti all'interesse di impresa.

La legge 14 novembre 1995, n. 481, ha istituito organismi dotati di un rilevante grado di autonomia nella formazione delle decisioni, indirettamente ma saldamente collegati al circuito della rappresentanza politica. L'Autorità opera in costante raccordo con le altre istituzioni della Repubblica. Sono intensi i rapporti con il Parlamento, attraverso le audizioni dinanzi alle

Commissioni parlamentari; con il Governo, dal quale l'Autorità riceve indirizzi nel Documento di programmazione economico-finanziaria e a cui trasmette proposte, segnalazioni e osservazioni sulla base delle previsioni della legge istitutiva; con le altre autorità di regolazione e garanzia, in particolare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Alla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, che ha condotto una indagine sul tema delle autorità indipendenti, l'Autorità ha fornito il proprio contributo.

Le esperienze compiute in fase di avvio e di messa a regime delle nuove autorità amministrative indipendenti, anche alla luce dell'evoluzione europea delle politiche di regolazione pubblica, consentono una riconsiderazione. È auspicabile che il legislatore, tenendo conto delle peculiarità dei compiti e di una varietà di assetti organizzativi che può essere considerata non negativa, operi per armonizzarne alcuni aspetti normativi. Ad esempio, una maggiore uniformità nell'inquadramento del personale può favorire la mobilità delle risorse umane fra le varie istituzioni, diffondendo e vivificando la cultura della regolazione; potrebbero essere ancor meglio promosse la trasparenza delle procedure e la partecipazione delle parti interessate alla formazione delle decisioni; gioverebbero semplificazioni dell'iter del contenzioso amministrativo che consentano di contenerne la durata, oggi eccessiva e tale da recare pregiudizio alla certezza della normativa. Alla riflessione in corso nelle sedi istituzionali l'Autorità non farà mancare, se richiesta, il suo apporto di esperienza e valutazione.

L'iniziativa avviata dall'Ocse per una revisione dei criteri e metodi della regolazione (la regulatory review) riveste la massima importanza. L'Autorità vi ha partecipato, d'intesa con il Governo, nella consapevolezza che fa parte del suo mandato il contribuire a edificare, anche attraverso l'affinamento dei criteri e il confronto delle esperienze tra istituzioni e tra paesi, una

nuova regolazione. La lusinghiera valutazione che in quella sede è stata espressa per il nostro lavoro ci incoraggia.

Desidero rivolgere in questa circostanza insieme ai colleghi Giuseppe Ammassari e Sergio Garribba un sentito ringraziamento a tutto il personale dell'Autorità che ha affrontato con noi sfide impegnative, ricercato soluzioni pratiche ed efficaci, e svolto i compiti affidati con grande competenza, dedizione e responsabilità.

Nel 1999 non sono stati accertati, né segnalati, casi di violazione del Codice etico. Adottato dall'Autorità nel 1999, il Codice etico contiene regole di comportamento, sotto il profilo soprattutto del conflitto di interesse, valide per quanti, sotto qualsiasi veste, operano in seno all'Autorità.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il 1999 e la prima metà del 2000 sono stati cruciali per la trasformazione dei mercati energetici.

Liberalizzazione e concorrenza nei servizi energetici sono gli strumenti per recuperare competitività e consentire alle imprese nazionali di divenire protagoniste nel mercato europeo integrato dell'energia. La liberalizzazione accompagnata da una regolazione attenta può offrire servizi più efficienti, riduzioni dei prezzi, migliore qualità dei servizi, innovazione tecnologica.

Per normare comportamenti in precedenza affidati al funzionamento interno dell'impresa verticalmente integrata e per garantire lo svolgimento di attività in concorrenza utilizzando strutture di rete destinate a restare in monopolio, si richiedono, almeno nell'immediato, regole più numerose e complesse che per il passato. Questo paradosso della transizione verrà in parte superato dal pieno affermarsi della concorrenza, quando il mercato e il coordinamento fra gli operatori potranno sosti-

tuire parte delle norme oggi fissate dal regolatore senza pregiudizio per l'imparzialità.

L'azione di indirizzo delle istituzioni europee nei riguardi dei servizi di interesse pubblico e della funzione del mercato interno costituisce un riferimento di primaria importanza per l'attività di regolazione. L'Autorità partecipa attivamente ai processi di consultazione periodica e di concertazione avviati dalla Commissione europea con il Forum della regolazione di Firenze per l'elettricità e con quello di Madrid per il gas. Ad essi partecipano anche rappresentanti dei governi degli Stati membri e delle principali associazioni delle imprese.

La determinazione di tariffe coerenti con il trasporto transfrontaliero dell'elettricità e la ricerca di criteri per la gestione delle congestioni dovrebbero costituire un primo risultato di questi incontri. Occorre garantire la massima interconnessione delle reti, in quanto la possibilità di scambiare energia dipende dall'assenza di barriere tecnico-economiche, in particolare dall'interoperabilità dei sistemi nazionali.

Al fine di meglio contribuire alle iniziative rivolte all'integrazione dei mercati energetici europei, e di coordinare gli interventi nei rispettivi ambiti di responsabilità, l'Autorità mantiene una stretta collaborazione con gli altri regolatori. Con questi fini è stato di recente costituito e opera il Consiglio dei regolatori europei dell'energia.

L'esperienza pur fruttuosa della collaborazione in tutte le sedi conferma che senza un deciso impulso dalla parte della Commissione e dei governi il processo di integrazione sarà troppo lento e parziale per consentire al mercato europeo dell'energia di divenire una realtà.

L'attività di regolazione, e ancor più l'iniziativa politica, non saranno efficaci se si limiteranno a inseguire l'aggregazione internazionale dei mercati; devono anticiparla e promuoverla.

PAGINA BIANCA

1. STATO DEI SERVIZI: ELEMENTI DI CONTESTO

INTRODUZIONE

La trasformazione dei mercati energetici procede tra luci e ombre, non solo nel contesto italiano ma anche in quello europeo. Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito dlgs. n. 79/99), nel recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva europea 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito Direttiva 96/92/CE), ha profondamente rinnovato la disciplina del settore elettrico nazionale, introducendo elementi di liberalizzazione in diversi segmenti di mercato.

In Italia, nel settore elettrico, sono stati conseguiti risultati significativi, soprattutto dal lato della domanda. L'entità e la rilevanza dei clienti idonei si è fortemente accresciuta, in corrispondenza con la riduzione delle soglie di accesso al mercato libero. Permangono tuttavia ritardi di attuazione, che creano incertezza fra gli operatori esistenti e non favoriscono l'ingresso di nuovi, rallentando il processo di liberalizzazione. Devono essere ancora definiti l'organizzazione del mercato borsistico dell'energia elettrica e i principali soggetti istituzionali che vi opereranno (l'Acquirente unico e il Gestore del mercato).

Nel settore del gas naturale, il recepimento della Direttiva, operato dal Governo in maggio, colloca il paese in una posizione avanzata in ambito europeo per l'ampiezza e la rapidità dell'apertura del mercato. Esso richiederà tuttavia un notevole impegno attuativo e un'attenta vigilanza da parte delle autorità di regolazione e di tutela del mercato.

In entrambi i settori meno coraggiosa appare l'apertura dal lato dell'offerta, che continuerà a presentare un elevato grado di concentrazione, nonostante l'ingresso di nuovi operatori. Alcune condizioni di contesto suscitano preoccupazione. Un elevato cuneo fiscale, spesso maggiore di quello che si osserva in altri paesi europei e non pienamente giustificato da ragioni allocative, ostacola la competitività del sistema energetico e innalza i prezzi finali sostenuti dagli utilizzatori.

Nel contesto europeo, l'apertura dei sistemi energetici si sviluppa in modo non uniforme. Ne viene ostacolata la creazione di un mercato unico, anche per la difficoltà di assicurare effettive condizioni di reciprocità e di interoperabilità fra le diverse reti nazionali. Alcuni paesi tardano a recepire le Direttive comunitarie; permangono incertezze sui tempi di ratifica degli impegni di riduzione delle emissioni inquinanti assunti in sede internazionale, sul costo della loro realizzazione e sulle modalità di finanziamento.

Il Governo ha approvato il piano di cessione degli impianti presentato da Enel S.p.A. per una capacità installata complessiva di circa 15.000 MW. Il decreto ha indotto Enel S.p.A. a costituire tre società per azioni alle quali sono stati attribuiti questi impianti. Il Governo ha altresì indicato la modalità di ces-

sione da parte di Enel S.p.A. delle partecipazioni azionarie e segnalato alla società la necessità di anticipare in misura significativa il termine entro il quale il piano di cessioni dovrà essere completato.

Al fine di disciplinare le importazioni di energia elettrica sul mercato nazionale è stata stimata l'attuale capacità di interconnessione con l'estero. L'Autorità ha definito le modalità e le condizioni delle importazioni, nonché le procedure che il Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito, Grtn S.p.A.) deve seguire per la verifica di ammissibilità delle richieste di importazione per l'anno 2000 e per la conseguente assegnazione della capacità di interconnessione disponibile per il mercato libero.

È stato dato impulso allo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di un meccanismo di certificati verdi, basato su regole di mercato più confacenti ad un contesto liberalizzato.

Sono stati individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e, in particolare, i cosiddetti *stranded cost*.

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'attività di trasmissione, è stato definito il perimetro della rete di trasmissione nazionale e la nuova società per la gestione della rete di trasmissione nazionale che ha assunto la titolarità delle funzioni assegnatele; sono state fissate le modalità e i criteri per il suo finanziamento e emesse le prime direttive operative. È stata avviata la consultazione sulle proposte relative allo schema di contratto tipo di vettoriamiento e a regolamenti destinati ai gestori di reti elettriche.

In seguito alla definizione delle procedure per il riconoscimento della qualifica di clienti idonei, il numero di questi ultimi è costantemente aumentato fino a raggiungere una percentuale significativa di tutti i consumi nazionali. Altri interventi hanno riguardato la definizione di ulteriori adempimenti a carico di Enel S.p.A e dei soggetti distributori.

Il recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ha conosciuto un'accelerazione sul piano del dibattito sia istituzionale, sia politico. In seguito alla delega in materia ricevuta dal Parlamento il Governo ha approvato il decreto legislativo di attuazione della Direttiva europea sul quale sono stati raccolti i pareri dei numerosi soggetti interessati.

Il processo di recepimento delle due Direttive europee sulla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale è proseguito anche negli altri paesi membri dell'Unione europea.

Sul piano congiunturale, i forti rialzi dei prezzi sul mercato petrolifero nel corso del 1999 si sono riflessi sui prezzi internazionali dei prodotti derivati. L'impatto dei rialzi delle quotazioni internazionali, aggravato dalla contem-

poranea svalutazione dell'euro sul dollaro, sulle tariffe dell'elettricità e del gas è stato sensibile. Ha giovato a limitarlo e a graduarlo nel tempo la disciplina delle indicizzazioni che l'Autorità aveva introdotto negli anni precedenti.

Per contrastare la forte crescita dei prezzi internazionali dei prodotti petroliferi e i conseguenti effetti negativi sul tasso di inflazione il Governo ha deciso interventi correttivi sulle aliquote delle accise su alcuni oli minerali e sul gas metano a partire degli ultimi mesi del 1999. È proseguito il processo di riordino della fiscalità sui consumi di energia elettrica, con l'entrata in vigore di numerose disposizioni previste nella legge finanziaria per il 1999, che riguardano anche il sistema di attribuzione tra Stato ed enti locali delle relative entrate tributarie.

L'attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Le principali novità introdotte dal dlgs. n. 79/99 a partire dall'1 aprile 1999 possono essere così sintetizzate¹:

- all'interno del sistema elettrico nazionale coesistono due mercati paralleli: il mercato *vincolato*, costituito da tutti i clienti domestici e dagli altri utenti che presentano consumi inferiori a determinate soglie prefissate e che non possono stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori nazionali ed esteri; il mercato *libero*, nel quale operano i clienti *idonei*, ovvero quegli utenti che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare direttamente contratti di fornitura, non soggetti a tariffa, con produttori, distributori o grossisti, per la copertura dei propri consumi;
- le attività di trasmissione e dispacciamento vengono mantenute in un regime di riserva esclusiva in favore dello Stato e vengono svolte in concessione dal Grtn S.p.A., al quale sono trasferiti i soli diritti di gestione delle reti e non quelli della loro proprietà;
- le attività di distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti vincolati sono poste in un regime di concessione trentennale; le concessioni vengono rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- il Grtn S.p.A. provvederà ad istituire due nuovi soggetti pubblici, l'Acquirente Unico, garante delle forniture, della gestione dei contratti e della disponibilità di energia per il mercato vincolato, e il Gestore del mercato, al quale è affidata la disciplina e la gestione economica del mercato elettrico;

¹ Per una trattazione approfondita si rimanda il lettore interessato alla *Relazione Annuale 1999*.

- viene definito un nuovo regime di incentivazione per l'uso delle energie rinnovabili che prevede la creazione di un meccanismo di certificati verdi e la revisione del sistema delle concessioni idroelettriche;
- dall'1 gennaio 2003 è stabilito che nessun operatore potrà produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta e importata sul mercato nazionale;
- entro lo stesso termine, con possibilità di proroga non superiore ad un anno, è previsto che l'Enel S.p.A. ceda non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva.

Nel marzo 2000 il Governo ha espresso l'intenzione di accelerare il processo di liberalizzazione del mercato elettrico sia dal lato dell'offerta, con l'anticipazione dei tempi della cessione da parte di Enel S.p.A. di parte del suo parco di generazione, sia dal lato della domanda, con l'abbassamento delle soglie di idoneità originariamente previste nel decreto.

Principali interventi e nuovi soggetti istituzionali

L'attuazione del dlgs. n. 79/99 ha richiesto un alto grado di collaborazione e coordinamento fra le istituzioni coinvolte. Oltre ai numerosi compiti in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (*cfr. Relazione Annuale 1999*), il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente e il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, Enel S.p.A. e il Governo hanno svolto un ruolo di primaria importanza nella definizione del processo di attuazione. I principali interventi hanno riguardato sia il lato dell'offerta - con la definizione del piano e delle modalità di cessione degli impianti da parte di Enel S.p.A., la regolamentazione delle importazioni, la disciplina dei nuovi meccanismi di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la disciplina degli oneri di sistema, la definizione degli obblighi in capo agli operatori - sia il lato della domanda, con la definizione dei clienti idonei e delle clausole negoziali per il mercato libero, la determinazione del nuovo assetto della trasmissione con la creazione del Grtn S.p.A. e la definizione delle condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete.

All'aprile 2000 resta tuttavia ancora largamente indefinita, sotto il profilo temporale, l'organizzazione del mercato elettrico, mancando ancora indicazioni circa il futuro assetto della borsa dell'energia elettrica e dell'Acquirente unico.

Produzione

Allo scopo di garantire che a partire dal 2003 nessun operatore del mercato elettrico nazionale possa produrre e importare più del 50 per cento dell'energia elettrica totale immessa nella rete in Italia, il dlgs. n. 79/99 ha disposto che

entro la stessa data l'Enel S.p.A. debba cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva sulla base di un piano per le cessioni da presentare all'approvazione del Governo, indicando a questo fine alcuni obiettivi in ordine, in particolare, alla garanzia di adeguate condizioni di mercato, alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali (cfr. Capitolo 2).

Nel giugno 1999 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha tradotto questi obiettivi in linee guida per la dismissione degli impianti di generazione di proprietà dell'Enel S.p.A. in un'apposita nota fatta pervenire alla società elettrica.

Nel luglio 1999 il Consiglio di amministrazione dell'Enel S.p.A. ha presentato al Governo un piano per le cessioni degli impianti. Il piano ha individuato gli impianti da cedere (14 termoelettrici e 7 idroelettrici), prevedendone l'accorpamento in tre società (rispettivamente di 7.000 MW, 5.400 MW e 2.600 MW), e descritto i principali criteri seguiti nell'identificazione degli impianti da trasferire con particolare riferimento al mix tecnologico, all'articolazione geografica e all'attribuzione del personale (cfr. Capitolo 2).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 il Governo ha approvato il piano presentato da Enel S.p.A., ritenendo che questo fosse rispondente alle finalità indicate nell'art. 8 del dlgs. n. 79/99 e alle modalità successivamente indicate nelle linee guida del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto ha consentito ad Enel S.p.A. la costituzione di tre società per azioni, denominate Eurogen S.p.A., Elettrogen S.p.A. e Interpower S.p.A., alle quali sono stati attribuiti gli impianti ai sensi dell'art. 1 del DPCM 4 agosto 1999.

Le modalità con le quali dovrà avvenire la cessione delle relative partecipazioni azionarie sono state definite con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (decreto 25 gennaio 2000). Il decreto stabilisce che al fine di favorire la costituzione di un azionariato stabile per ognuna delle tre società la cessione delle partecipazioni azionarie dovrà avvenire tramite trattativa diretta. Solo nel caso della società di maggiori dimensioni (Eurogen S.p.A.) è stata prevista anche la possibilità di un'offerta pubblica di vendita. Le operazioni di vendita sono affidate ad Enel S.p.A. sotto la supervisione di apposite strutture tecniche del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Una comunicazione formale del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad Enel S.p.A. emanata a seguito delle misure governative di contenimento dell'inflazione varato nel marzo 2000 ha antici-

pato al primo semestre del 2001 il termine entro il quale il piano di cessioni dell'Enel S.p.A. dovrà essere completato.

Importazioni

L'art. 10 del dlgs. n. 79/99 ha attribuito al Grtn S.p.A. il compito di individuare entro sei mesi la capacità di interconnessione con l'estero, distinguendo fra impegnata e disponibile nell'arco di un decennio, tenuto conto dei margini di sicurezza. L'articolo attribuisce altresì all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di individuare le modalità e le condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di condizioni di reciprocità e di una equa ripartizione fra mercato vincolato e libero.

Sulla base delle informazioni fornite dal Grtn S.p.A. e di un'istruttoria conoscitiva condotta dall'Autorità (delibera 3 dicembre 1999, n. 179) la massima capacità complessiva delle linee di interconnessione con l'estero, concentrata all'80 per cento sui confini francese e svizzero, è risultata pari a 5.400/5.000MW (periodo invernale/estivo escluso agosto), di cui circa la metà si è resa disponibile, per la scadenza di contratti in essere, all'1 gennaio 2000 (cfr. Capitolo 2).

L'Autorità negli ultimi mesi del 1999 ha provveduto con alcune delibere a:

- definire le condizioni di rifiuto all'importazione da Stati membri dell'Unione europea sulla base di una clausola di reciprocità impostata sul confronto tra le soglie di idoneità nello Stato membro esportatore e quelle italiane, rinviando ad un secondo momento la definizione di condizioni di compatibilità ambientale ed economica delle importazioni da paesi non appartenenti all'Unione europea;
- stabilire un criterio per la ripartizione della capacità di interconnessione fra mercato vincolato e libero; il criterio riflette annualmente in modo proporzionale la ripartizione potenziale del consumo totale nazionale fra mercato libero e vincolato;
- definire le modalità per la verifica e l'assegnazione della capacità di interconnessione richiesta per l'anno 2000; per evitare il formarsi di posizioni dominanti, nell'accesso all'interconnessione con l'estero (scarsa rispetto ai volumi di domanda), l'Autorità ha fissato per l'anno in corso limiti per operatore pari al 15 per cento per frontiera e al 20 complessivamente, rinviando al futuro l'applicazione di un meccanismo di asta competitiva.

L'insieme di questi interventi ha permesso per l'anno 2000 di aprire al mercato libero quasi la metà della capacità di importazione, che nel suo complesso comporta un flusso di circa 2000 GWh all'anno (7 per cento dei consumi nazionali); sono inoltre state soddisfatte 44 richieste di importazione pervenute, con una limitazione su alcuni contratti di operatori di maggiori dimensioni (cfr. Capitolo 4).

Energia elettrica
da fonti rinnovabili

L'art. 11 del decreto legislativo n. 79/99 ha fissato nuovi meccanismi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili basati su regole di mercato più confacenti al contesto di liberalizzazione. Questi meccanismi prevedono, a decorrere dall'1 gennaio 2002, l'obbligo per i soggetti che producono o importano su base annua più di 100 GWh da fonti energetiche convenzionali, al netto di cogenerazione, autoconsumi ed esportazioni, di immettere nel sistema elettrico nazionale nell'anno successivo una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili; tale quota viene fissata inizialmente pari al due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh. Tale obbligo può essere adempiuto in parte o in tutto anche acquistando energia elettrica o i relativi diritti da altri produttori o dal Grtn S.p.A. al quale sono infatti attribuiti i diritti associati all'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, incentivate ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92. Viene infine attribuita al CIPE la programmazione della promozione delle diverse fonti rinnovabili (definizione di obiettivi pluriennali per tipologia di fonte, attribuzione di risorse e loro ripartizione fra Regioni e Province autonome) e alle Regioni la gestione degli incentivi attraverso procedure di gara.

Con il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dell'ambiente, l'11 novembre 1999 (Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1999, Serie generale n. 292), sono state emanate le direttive di attuazione in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, il decreto di attuazione assicura un'adeguata remunerazione degli investimenti in nuovi impianti attraverso la creazione di un libero mercato di certificati verdi. Tali certificati saranno emessi dal Grtn S.p.A. per un periodo massimo di otto anni a favore dei produttori che ne faranno richiesta. Questi ultimi potranno a loro volta vendere i certificati agli operatori soggetti ad obbligo, ad un prezzo determinato dal mercato. Il Grtn S.p.A., potendo a sua volta emettere certificati propri, assume una funzione di stabilizzatore del mercato compensandone eventuali fluttuazioni del prezzo.

Gli impianti aventi diritto alla certificazione sono quelli alimentati da fonti rinnovabili pure (escluse le fonti assimilate) entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999 a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione. Viene inoltre disciplinata, con riferimento a meccanismi di reciprocità, l'opportunità di ottemperare in parte o in tutto all'obbligo attraverso l'importazione di energia prodotta da fonti rinnovabili. Sono infine definite per i soggetti inadempienti opportune misure di intervento quali diffide da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e limitazioni alla partecipazione al mercato dell'energia.

La rete di trasmissione e la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.

In base al dlgs. n. 79/99 le attività di trasmissione e dispacciamento ivi inclusa la gestione unificata delle rete di trasmissione nazionale, sono riservate allo Stato e attribuite in concessione a un nuovo soggetto, il Grtn S.p.A., che può affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa.

Il Grtn S.p.A. è stato costituito come società per azioni da Enel S.p.A. il 29 aprile 1999. Con il decreto ministeriale 25 giugno 1999, entrato in vigore il 30 giugno 1999, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità (delibera 24 giugno 1999, n. 86) e i soggetti proprietari, ha delimitato il perimetro della rete di trasmissione nazionale che include tutte le linee ad altissima tensione (380/220 kV) e circa la metà delle linee ad alta tensione (150/132 kV).

Nell'agosto dello stesso anno Enel S.p.A. ha conferito alla nuova società, sulla base di un decreto ministeriale, tutti i beni e i rapporti giuridici inerenti le attività, con l'esclusione della proprietà della rete di trasmissione.

Nell'autunno 1999 l'Autorità (delibera 20 ottobre 1999, n. 157) ha determinato provvisoriamente il finanziamento della società Grtn S.p.A., condizionandone la decorrenza a partire dalla effettiva data di separazione del Gestore stesso da Enel S.p.A.

Nel marzo 2000 (delibera 29 marzo 2000, n. 63), l'Autorità ha ridefinito il finanziamento del Grtn S.p.A. per l'anno 2000 al fine di rendere coerente il criterio di riconoscimento dei costi sostenuti dal Gestore per le attività di propria competenza con i criteri utilizzati ai fini della determinazione dei corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale pagati dalle imprese distributrici ai sensi della delibera n. 205/99 e dei corrispettivi per il servizio di vettoriamiento dell'energia elettrica di cui alla delibera n. 13/99. La separazione del Grtn S.p.A. dall'Enel S.p.A. è stata fissata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000 a decorrere dal 1 aprile 2000; il decreto determina l'assunzione della titolarità delle funzioni da parte della società Grtn S.p.A. e contestualmente ne assegna le azioni a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Sempre nel gennaio 2000 sono state emanate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato le prime direttive operative al Grtn S.p.A. le direttive indicano i criteri da seguire per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento, e per garantire l'affidabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. È stata prevista a tal fine l'adozione di un Codice di trasmissione e dispacciamento che disciplini le diverse attività e i rapporti con i

soggetti terzi. Nelle direttive sono inoltre indicate le modalità operative atte a garantire la trasparenza e imparzialità del sistema nel periodo transitorio (ovvero sino all'entrata in funzione dell'Acquirente Unico e del Gestore del mercato) e le responsabilità dello sviluppo della rete (economicità ed efficienza del servizio, soprattutto in zone caratterizzate da minore efficienza, riduzione delle congestioni, potenziamento delle linee nazionali e delle interconnessioni).

Ai fini della sua piena operatività il Gestore dovrà adottare entro il 31 maggio 2000, in base alle direttive emanate dall'Autorità (delibera 9 marzo 2000, n. 52), le regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di produzione, delle reti di distribuzione e delle infrastrutture connesse. Dovrà inoltre stipulare, sulla base di una convenzione tipo definita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta avanzata dall'Autorità, convenzioni che fissano i canoni che il Grtn S.p.A. riconosce ai proprietari di rete e che regolano il rapporto tra Grtn S.p.A. e proprietari in materia di interventi di manutenzione-sviluppo (cfr. Capitolo 4).

Il completamento della regolamentazione delle attività di trasmissione richiede l'emanazione da parte dell'Autorità delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alla rete, in parte fissate per quanto riguarda il mercato libero con la tariffa di vettoriamiento (delibera n. 13/99).

L'Autorità ha inoltre diffuso, tramite documenti per la consultazione, le proprie proposte relative allo schema di contratto tipo di vettoriamiento e ai regolamenti destinati ai gestori di reti elettriche, allo scopo di garantire la compatibilità delle richieste di vettoriamiento di elettricità ai clienti liberi e la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale.

Acquirente Unico e Gestore del mercato

All'aprile del 2000 l'organizzazione del mercato elettrico italiano resta ancora in larga misura indefinita. Le due nuove figure istituzionali previste dal decreto legislativo, l'Acquirente Unico e il Gestore del mercato, nonché la disciplina del mercato elettrico (borsa elettrica), di competenza del Ministero dell'industria, il commercio e l'artigianato, sono ancora in fase di definizione.

Di seguito si illustrano le principali caratteristiche delle due nuove figure così come emergono dal decreto di liberalizzazione, rinviando al Capitolo 2 per una illustrazione delle diverse possibili forme di organizzazione del mercato elettrico e alle soluzioni adottate in altri paesi europei.

L'Acquirente Unico è stato costituito come società per azioni dal Grtn S.p.A. il 5 novembre 1999, ma sia la data della sua entrata in funzione, sia gli indirizzi cui dovrà attenersi per salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti al mercato vincolato, garantendo la diversificazione delle fonti, verranno stabiliti con provvedimenti del Ministro dell'industria.

del commercio e dell'artigianato. Sino alla sua entrata in funzione, Enel S.p.A. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei contratti e modalità vigenti.

L'Acquirente Unico dovrà stipulare, sulla base di una previsione triennale della domanda effettuata annualmente (comprensiva della riserva a garanzia delle forniture), contratti di fornitura per il mercato vincolato anche a lungo termine con procedure di acquisto trasparenti e non discriminatorie. Inoltre, stipulerà e gestirà, sulle base di direttive dell'Autorità, i contratti di vendita ai distributori elettrici, in modo tale da garantire ai clienti vincolati la fornitura necessaria in condizioni di continuità ed efficienza del servizio, oltre che di parità di trattamento tariffario. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità, potrà in seguito autorizzare il Grtn S.p.A. a cedere quote dell'Acquirente Unico ai soggetti distributori che rappresentano componenti significative dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica mantenendone il controllo di maggioranza. Nessuno di questi ultimi soggetti potrà comunque possedere, direttamente o indirettamente, quote superiori al 10 per cento.

Il Grtn S.p.A. dovrà costituire una società denominata Gestore del mercato che organizzerà, secondo criteri di trasparenza e concorrenza fra gli operatori, il mercato elettrico, assicurando peraltro, la disponibilità di una riserva di potenza. A tal fine, entro un anno dalla sua costituzione, il nuovo soggetto dovrà definire la disciplina del mercato, e cioè i compiti del gestore del mercato nel bilanciamento fra domanda e offerta e gli obblighi dei produttori e importatori che non si avvalgono delle contrattazioni bilaterali; tale disciplina verrà approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità.

Entro l'1 gennaio 2001 è prevista l'entrata in funzione della borsa dell'energia elettrica, non obbligatoria. Da tale data l'ordine di entrata in funzione degli impianti, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari sarà stabilito secondo valutazioni di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete. Dalla data di entrata in vigore del dlgs. n. 79/99 e sino al 1 gennaio 2001 si applica un dispacciamento passante. Una volta entrato in funzione la borsa, l'Autorità potrà autorizzare, su richiesta dei clienti idonei e sentito il Grtn S.p.A., contratti bilaterali di fornitura in deroga al sistema della borsa.

Oneri generali
afferenti al sistema

Sulla base delle proposte dell'Autorità contenute nelle delibere n. 138/99 e n. 192/99, con il decreto 26 gennaio 2000 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della